**Importante:**

* Le formulazioni proposte si prefiggono di soddisfare i requisiti del contratto di smaltimento secondo l’allegato 2 OTRif e del contratto secondo l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti

tra l’esportatore

XXX [*nome*]

XXX

XXX

denominato di seguito [*nome*]

e l’impianto di smaltimento / recupero [*selezionare la designazione corrispondente*]

YYY [*nome*]

YYY

YYY

denominato di seguito [*nome*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 1: Oggetto**

|  |  |
| --- | --- |
| * Concerne la notifica n.: |  |

**§ 2: Impianto di smaltimento / riciclaggio**

Per la durata del presente contratto, l’impianto di smaltimento / recupero [*nome*] si impegna a smaltire / recuperare [*selezionare l’opzione corrispondente*] i rifiuti menzionati nei propri impianti.

L’impianto di smaltimento / recupero [*nome*] attesta di essere autorizzato, secondo il diritto del proprio Stato, a ritirare i rifiuti ai fini del loro smaltimento / recupero [*selezionare l’opzione corrispondente*] e afferma che li smaltirà nel rispetto dell’ambiente.

**§ 3: Ripresa**

Se la spedizione o lo smaltimento o il riciclaggio non sono stati portati a termine come previsto o se la spedizione è avvenuta illegalmente per colpa dell’esportatore, l’esportatore [*nome*] si impegna a riprendere i rifiuti secondo gli articoli 33 e 34 OTRif e per principio anche secondo gli articoli 22 e 24 del regolamento (CE) n. 1013/2006[[1]](#footnote-1).

Se la spedizione è avvenuta illegalmente per colpa dell’impianto di smaltimento / riciclaggio [*nome*], l’impianto di smaltimento / recupero [*nome*] si impegna a smaltire / recuperare [*selezionare l’opzione corrispondente*] i rifiuti conformemente all’articolo 5 capoverso 3 lettera b e all’articolo 24 capoverso 3 del regolamento (CE) n. 1013/2006.

**§ 4: Documenti**

L’impianto di smaltimento / recupero [*nome*] si impegna, conformemente all’allegato 2 cifra 1 lettera d OTRif in connessione con l’articolo 16 lettera d del regolamento (CE) n. 1013/2006, a far pervenire all’esportatore [*nome*] e alle autorità competenti una copia del modulo di accompagnamento (conferma di ricezione) entro tre giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti. Questa conferma deve avvenire mediante una firma nella casella n. 18 del modulo di movimento relativo alla notifica.

L’impianto di smaltimento / recupero [*nome*] si impegna inoltre, conformemente all’allegato 2 cifra 1 lettera e OTRif e all’articolo 5 capoverso 3 lettera c in connessione con l’articolo 16 lettera e del regolamento (CE) n. 1013/2006, ad attestare all’esportatore [*nome*] e alle autorità competenti

*2 Varianti (selezionarne una)*

[1 ]: entro XX [indicare il numero di mesi] dopo la ricezione dei rifiuti, l’avvenuto smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente (prova dello smaltimento). [Questa variante deve essere scelta se la garanzia finanziaria deve assicurare una quantità parziale corrispondente al numero di mesi indicato più un mese di riserva].

[2 ]: entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, e comunque al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento di tali rifiuti è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente. [Questa variante deve essere scelta se la garanzia finanziaria assicura l’intera quantità o se la garanzia finanziaria viene costituita a favore dell’autorità competente del Paese importatore e quest’ultima non ha stabilito diversamente].

Tale conferma deve essere fornita apponendo una firma nel campo n. 19 del modulo di movimento relativo alla notifica.

**§ 5: Garanzia finanziaria**

Le parti si impegnano a costituire una garanzia finanziaria a favore dell’Ufficio federale dell’ambiente conformemente agli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e all’articolo 20 OTRif.

**§ 6: Trasporto**

I rifiuti menzionati sono trasportati nel rispetto della legislazione in vigore in Svizzera, nell’Unione europea e nel Paese importatore (segnatamente del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dell’OTRif) e conformemente alle disposizioni giuridiche e alle prescrizioni nazionali in materia di protezione della salute.

Il trasporto deve soddisfare in particolare le prescrizioni in vigore per il trasporto di merci secondo le disposizioni ADR.

**§ 7: Validità**

Il contratto è valido per la notifica n. CH-00XXXXX fino a presentazione di tutte le prove di smaltimento.

Con la loro firma, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nel presente contratto sono esatti.

|  |  |
| --- | --- |
| L’esportatore: | L’impianto di smaltimento / recupero [*selezionare l’opzione corrispondente*] |
| Luogo / data: ………………………… | Luogo / data: ……………………… |
| Firma | Firma |

Versione: 18.07.2017

1. L’obbligo di riprendere i rifiuti secondo la gerarchia stabilita all’articolo 2 cifra 15 lettera a, cui gli articoli 22-24 del regolamento (CE) 1013/2006 fanno riferimento non si applica nel diritto svizzero. In virtù dell’articolo 2 cifra 15 lettera b di detto regolamento soltanto l’esportatore può essere obbligato a riprendere i rifiuti. [↑](#footnote-ref-1)